Cassazione civile sez. unite - 25/11/2008, n. 28056. Pres. Carbone. Est. Morcavallo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.A.M. si rivolgeva al Tribunale di Torino, in funzione di giudice del lavoro, esponendo che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), di cui era stata dipendente sino al 1 marzo 2003, per alcuni periodi aveva provveduto in ritardo, rispetto ai termini individuati dalla regolamentazione interna dell'ente, ad investire in buoni postali fruttiferi, come prescritto per legge, le quote annualmente accantonate del suo trattamento di fine rapporto;

ne domandava, pertanto, la condanna a corrisponderle la somma di Euro 9.015,50, oltre accessori, pari al valore degli interessi che avrebbero prodotto le medesime quote ove tempestivamente investite.

Il Tribunale, con sentenza del 1 febbraio 2006, n. 735, accoglieva la domanda osservando che:

a) il D.P.C.M. 8 giugno 1946, art. 2, disponeva che il CNR provvede al trattamento di quiescenza del personale mediante capitalizzazione finanziaria, aprendo un conto individuale alimentato anno per anno dal datore di lavoro mediante versamento di una mensilità che deve essere investita, insieme ai relativi interessi, in buoni postali fruttiferi;

b) il CNR in diversi anni aveva provveduto agli investimenti in ritardo rispetto alle date previste;

c) tale ritardo aveva cagionato un danno, costituito dalla perdita degli interessi, pari all'importo indicato dalla attrice e non contestato.

Contro tale sentenza il CNR ricorreva alla Corte d'appello di Torino, sostenendo che - essendosi nel tempo ritenuta addirittura l'abrogazione implicita del menzionato D.P.C.M. per effetto della L. n. 70 del 1975, art. 13, ed essendosi perciò dubitato, da parte degli organi ispettivi, della legittimità degli accantonamenti effettuati su conti individuali dei dipendenti - questi erano stati sospesi fino all'adozione, da parte del Consiglio di amministrazione dell'ente, della Delib. 9 febbraio 1988, n. 504, che aveva autorizzato quel sistema di accantonamento; peraltro, le operazioni di recupero delle annualità scoperte si erano protratte per più anni, a causa del notevole arretrato accumulatosi durante il periodo di sospensione, nonchè della necessità di rivalutare i ratei annuali da investire e delle difficoltà operative connesse all'acquisto di ingenti quantità di buoni postali fruttiferi, si che nessuna responsabilità poteva attribuirsi all'ente per il ritardato investimento.

Con sentenza del 18 maggio 2007, n. 636 la Corte territoriale respingeva l'appello osservando che, essendo pacifico che il sistema prescritto dal D.P.C.M. del 1946 era in vigore ed era stato ripristinato dal CNR dopo la temporanea sospensione, e non essendo contestato che gli accantonamenti non erano stati effettuati nei termini fissati dallo stesso CNR (31 dicembre dell'anno successivo, sino al 1990; 28 febbraio dal 1991 al 1999; 30 giugno dell'anno successivo, dal 2000 in poi), la lavoratrice aveva subito un pregiudizio economico che l'ente era tenuto a risarcire, poichè gli accantonamenti per il periodo di ritardo non avevano prodotto interessi, nè questi erano stati capitalizzati; tale pregiudizio non poteva in alcuna misura ritenersi

compensato dal guadagno ricavato dalla G. per investimenti operati dal CNR, in altri anni, ben prima dei termini fissati, che tale modo di operare era da ascrivere all'esclusiva responsabilità dell'ente; infine, il conteggio allegato dalla lavoratrice era rimasto privo di contestazione, sia in primo grado che in appello.

Avverso tale decisione il CNR ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di impugnazione.

La G. ha resistito con controricorso, depositando anche memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il CNR deduce la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, vertendo la controversia su pretese patrimoniali vantate da pubblico dipendente per un periodo anteriore alla data del 30 giugno 1998, come tali soggette alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7.

Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.C.M. 8 giugno 1946, art. 2 e dell'art. 2043 c.c., nonchè vizio di motivazione, censurandosi la decisione impugnata nella parte in cui, pur rilevando che il CNR aveva provveduto ad effettuare gli accantonamenti e gli investimenti previsti dalla vigente normativa, ha ritenuto responsabile il medesimo ente del danno asserito dalla dipendente per il semplice superamento di alcune scadenze, prive di carattere perentorio e comunque fissate discrezionalmente dalla Giunta amministrativa, senza considerare peraltro che il ritardo era dovuto alla sospensione cautelativa degli investimenti a seguito di

interventi degli organi ispettivi e di vigilanza, che avevano dubitato della persistente vigenza del D.P.C.M. dopo l'entrata in vigore della L. n. 70 del 1975, e che gli investimenti erano ripresi dopo che il CNR, nel 1989, aveva fissato in modo definitivo i criteri per la determinazione dell'indennità di anzianità.

Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artT. 2056 e 1223 c.c., nonchè vizio di motivazione, lamentandosi che la Corte di merito abbia erroneamente escluso la compensatio lucri cum damno con riferimento al vantaggio derivato alla dipendente dai maggiori interessi maturati per effetto di investimenti effettuati dal CNR, in altri periodi, con anticipo rispetto alle scadenze predeterminate.

2. Il primo motivo, con il quale il CNR eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, non è ammissibile, essendosi formato il giudicato implicito sulla questione di giurisdizione per effetto della pronuncia sul merito da parte del giudice di primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice d'appello, così come risulta dalla sentenza qui impugnata.

Invero, come queste Sezioni unite hanno recentemente osservato, la configurabilità del giudicato implicito sull'attribuzione della giurisdizione si riconnette al principio costituzionale del giusto processo e, in particolare, all'esigenza della ragionevole durata di ogni giudizio e all'obbligo incombente su tutti i soggetti del rapporto processuale di controllare il corretto esercizio della giurisdizione, si che un rilievo officioso e sine die di una nullità, determinata da un mero vizio di individuazione del giudice e non afferente, quindi, alla

verifica delle condizioni dell'azione o dei presupposti della tutela giurisdizionale, sarebbe incompatibile con la predetta esigenza (cfr. Cass. sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; 30 ottobre 2008, n. 26019).

3. Deve quindi passarsi all'esame dei motivi riguardanti il merito della controversia.

3.1. Il secondo motivo non è fondato.

Come la Corte d'appello ha rilevato in limine, in base ad accertamento che in questa sede non è stato oggetto di censura, le parti hanno concordato circa la applicabilità, nella controversia in esame, delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 1946, si che al riguardo non è consentito a queste Sezioni unite - in presenza di un giudicato interno al riguardo - di esaminare la questione della compatibilità di tali disposizioni con la nuova disciplina dell'indennità di anzianità fissata dall'art. 13 della legge n. 75 del 1970 (cfr. Cass. 19 settembre 2007, n. 19386).

Orbene, il predetto D.P.C.M., emanato di concerto con il Ministro del Tesoro per previsione del D.Lgs.Lgt. 1 marzo 1945, n. 1 (ora abrogato, ad esclusione di alcune disposizioni, dal D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19), dispone, all'art. 2, che il CNR provveda al trattamento di quiescenza del personale di ruolo tramite capitalizzazione finanziaria, precisamente attraverso un conto "A" e un conto "B". Si prevede, in particolare, che il conto "A" venga alimentato da un contributo annuo a carico del bilancio del CNR, mentre le somme versate sui due conti e i relativi interessi capitalizzati devono essere investiti in buoni postali fruttiferi o in titoli di stato, in base alle delibere della Giunta

amministrativa del CNR. L'art. 3 dello stesso decreto dispone che, alla cessazione del rapporto, spetta al dipendente il trattamento di quiescenza costituito dall'intero importo dei due conti.

La ricognizione di tali disposizioni, che si coordinano con la previsione da parte della Giunta amministrativa del CNR di termini di scadenza per i prescritti investimenti, consente di configurare un obbligo dell'ente - all'interno del contratto di lavoro - di procedere all'acquisto di buoni postali fruttiferi, si che in mancanza dell'investimento, o in caso di investimento non puntuale, al medesimo ente deve essere imputato l'inadempimento, secondo le regole proprie della responsabilità contrattuale.

Nel caso di specie, poichè è rimasto accertato che il CNR ha effettuato in ritardo l'investimento delle quote accantonate e che da tale ritardo la dipendente ha subito un pregiudizio patrimoniale, pari alla mancata percezione dei corrispondenti interessi (secondo la determinazione operata mediante conteggi rimasti privi di contestazione), i giudici di merito hanno conseguentemente configurato la responsabilità dell'ente per il medesimo pregiudizio, rilevando che questi - pur avendo riconosciuto, con la Delib. del 1989, la legittimità degli investimenti - nulla aveva disposto riguardo agli investimenti effettuati in ritardo.

Rispetto a tale valutazione, le censure mosse in questa sede dal CNR sono inammissibili nella parte in cui viene dedotta la non perentorietà dei termini per gli investimenti, senza che la deduzione - peraltro nuova, a quanto risulta dalla sentenza impugnata - sia minimamente indicata nel quesito di diritto formulato a conclusione del motivo. Per il

resto, le medesime censure muovono anzitutto da un presupposto infondato, riferendosi - come la resistente ha puntualmente osservato - alla violazione di norme relative alla responsabilità extracontrattuale e al conseguente onere del danneggiato di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, le quali non possono trovare applicazione con riguardo alle pretese risarcitorie avanzate nella presente controversia, originate dall'inadempimento di obblighi contrattuali nell'ambito del rapporto di lavoro.

In relazione a tale inadempimento, poi, deve affermarsi che la situazione di fatto addotta dal CNR - che non è idonea, peraltro, a coprire tutti i ritardi dedotti dalla lavoratrice negli investimenti cui l'ente era tenuto annualmente - non vale ex se a escludere l'imputabilità per le singole inadempienze, ai sensi dell'art. 1218 c.c., poichè anche l'incertezza giuridica in ordine alla legittimità degli investimenti non può comportare la sospensione unilaterale dei medesimi e, in ogni caso, impone all'ente datore di lavoro comportamenti cautelativi anche a protezione del creditore, in modo da evitare che la medesima situazione determini, in modo definitivo, effetti pregiudizievoli a danno di quest'ultimo. E d'altra parte - come questa Corte ha più volte osservato - il principio di correttezza e buona fede, il quale secondo la Relazione ministeriale al codice civile "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore", deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna

delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, si che dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sè, un danno risarcibile (cfr. Cass. 6 agosto 2008, n. 21250; 27 ottobre 2006, n. 23273).

3.2. Infondato è anche il terzo motivo.

L'effetto della compensatio lucri cum damno, che si riconnette al criterio di determinazione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c., si verifica esclusivamente allorchè il vantaggio e il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, quali suoi effetti contrapposti, e non quando il fatto generatore del pregiudizio patrimoniale subito dal creditore sia diverso da quello che invece gli abbia procurato un vantaggio (cfr. Cass. 23 dicembre 2003, n. 19766; 31 maggio 2003, n. 8828; 10 febbraio 1999, n. 1135).

Nella specie, pertanto, tale effetto va escluso, che la circostanza del vantaggio patrimoniale ottenuto dalla G. (in termini di maggiori interessi percepiti) viene riferita dal CNR ad investimenti - anticipati rispetto alle scadenze fissate - diversi da quelli effettuati in ritardo, che hanno causato il danno patrimoniale lamentato dalla dipendente; è dunque corretta la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, che ha considerato la predetta circostanza non rilevante ai fini della determinazione del risarcimento.

4. In conclusione, il ricorso è respinto.

5. Il CNR è tenuto, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1, alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duecento per esborsi e in Euro duemilacinquecento per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2008